



FEDERAZIONE ITALIANA KARATE

Ufficio del Giudice Sportivo

SENTENZA N.4/2017

oggetto: procedimento disciplinare n. 8/17 nei confronti di: Giovanni Vimercati

Il Giudice Sportivo, nel pronunciarsi sul capo di incolpazione formulato dal Procuratore Federale, nei confronti del M° Giovanni Vimercati, nato a Cornate D'Adda (BG) il 21.07.1950, Budopass n.4649, tesserato A.S.D. Karate Trezzo Sull'Adda, in relazione agli artt. 2 n.1; 2 n.2; 2 n.3, 10 n.3 del vigente Regolamento di Giustizia della FIK, *"perchè rappresentava falsamente a due suoi allievi, Marco Pellizzari e Simone Mandotti, ed ai loro genitori che l'esame per cintura nera che avrebbero a breve sostenuto sarebbe stato riconosciuto dalla FIK, pur sapendo che ciò non era vero, giacchè l'esame in questione si sarebbe svolto senza l'osservanza delle norme che la FIK prevede per il suo regolare svolgimento e, oltretutto, successivamente all'esame in questione rilasciava quantomeno a Simone Mandotti un diploma di cintura nera I dan che raffigurava il logo della "FIK" ma non era stato da questa formato nè emesso"*. In Bagnatica (BG), in data 12.06.2016, all'esito dell'udienza dd. 22.12.2017, esaminati gli atti, sentite le conclusioni del Procuratore Federale, che ha chiesto che all'incolpato venisse inflitta la squalifica per anni due, senza concessione delle attenuanti generiche, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con comunicazione a mezzo mail dd. 25.09.17 (*documento agli atti*) Paolo Mandotti, padre del minore Massimo Mandotti, segnalava alla Segreteria Federale della FIK i fatti di cui al capo di incolpazione qui ritrascritti in intestazione. Analoga segnalazione perveniva con mail dd. 29.09.17 (*documento agli atti*), inviata da Alessandra Bassani, madre del minore Marco Pellizzari.

Da una lettura delle medesime si rileva che il Maestro Giovanni Vimercati ha falsamente riferito ai due giovani allievi ed ai loro genitori che l'esame per cintura nera che avrebbero sostenuto a Bagnatica (BG), in data 12.06.2016, se superato, avrebbe conferito loro un grado riconosciuto dalla FIK.

Ma non solo. Invero a Simone Mandotti, a seguito del superamento dell'esame in questione, è stato consegnato dal M° Vimercati un diploma di esame che raffigura il logo della Fik (*documento agli atti*) ed appare emesso da parte di tale Federazione che, da quanto emerso nel prosieguo, non risulta averlo rilasciato.

A seguito della notifica dell'incolpazione a firma del Procuratore Federale l'incolpato non faceva pervenire alcuna deduzione presso la FIK ma, di seguito, inviava una lettera a Simone e Matteo Mandotti (*documento agli atti*), nella quale, in buona sostanza, riconosceva quanto ascrivuto dal Procuratore Federale.

*****O*****

Ciò premesso e sulla scorta della documentazione in atti il Giudice Sportivo ritiene provata la responsabilità del M° Giovanni Vimercati in relazione all'illecito sportivo contestatogli e, di conseguenza, rimane da valutare la durata della sanzione da infliggere all'incolpato.

A riguardo v'è da dire che il fatto è certamente grave:

vuoi perchè il Maestro Giovanni Vimercati - indicando una sessione di esame per il conferimento della cintura nera in palese violazione delle norme federali - ha dimostrato una assoluta mancanza di rispetto nei confronti della FIK;

vuoi perchè - ed ognuno è libero di giudicare quale delle due mancanze sia da ritenersi più grave - ha rappresentato a due suoi allievi, i quali avevano riposto in lui totale fiducia, che l'esito positivo dell'esame che sarebbero andati a sostenere sarebbe stato riconosciuto dalla Federazione cui appartenevano, addirittura consegnando ad uno di essi un diploma recante il logo della FIK, che non l'aveva emesso, nè aveva autorizzato la sua emissione.

Per tali motivi, considerata la gravità dei fatti ascritti al M° Giovanni Vimercati, si reputa che non gli si possa concedere alcuna circostanza attenuante, determinando la pena da infliggersi in quella della squalifica per la durata di anni uno e mesi 6 (udita la richiesta del Procuratore Federale di infliggere al M° Giovanni Vimercati la sanzione della squalifica di anni due e letti i criteri di cui all'art. 23 del Regolamento di Giustizia).

O

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Giudice Sportivo ritiene il M° Giovanni Vimercati responsabile dell'illecito p. e p. dagli artt. 2 n.1; 2 n.2; 2 n.3, 10 n.3 del vigente Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Karate e - senza concessione di alcuna circostanza attenuante - lo

CONDANNA

alla pena di mesi anni uno e mesi sei di squalifica.

Così deciso in Trieste il 22.12.2017.

Il Giudice Sportivo
avv. Davide Benvegnù

